



## CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

### ART. 1 - PREAMBOLO - DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali, le seguenti espressioni avranno i significati sotto descritti:

“PAG. 1”: la prima pagina del modulo sul cui retro le presenti condizioni sono trascritte;

“LOCATORE”: Toyota Financial Services (UK) PLC, sede italiana;

“AUTOVEICOLO”: l'autoveicolo (o autoveicoli) identificati nel Fronte;

“LOCATARIO”: la persona fisica o giuridica indicata nella PAG. 1;

“VENDITORE”: un concessionario o altro soggetto autorizzato a vendere prodotti “Toyota”;

“RICHIESTA”: la richiesta di locazione finanziaria i cui estremi risultano nella PAG. 1 ed a cui si applicano le presenti Condizioni Generali;

“CONTRATTO”: la richiesta di locazione finanziaria accettata dalla Toyota Financial Services (UK) PLC, sede italiana: esso consta delle Condizioni Generali e della PAG. 1.

### ART. 2 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO

**2.1** La Richiesta costituisce proposta.

**2.2** In caso di accettazione da parte del Locatore della presente Richiesta, il Locatore ne darà comunicazione scritta al Locatario e acquisterà l'Autoveicolo.

**2.3** Il Contratto ha come oggetto la locazione finanziaria dell'Autoveicolo, nei termini previsti e accettati dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Speciali e da quelle riportate nella PAG. 1.

### ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE

**3.1** Il Contratto avrà la durata indicata nella PAG. 1, con inizio dalla data del ricevimento da parte del Locatario dell'accettazione del Locatore e si estinguerà alla scadenza prevista nel prospetto finanziario di cui alla PAG. 1 senza necessità di disdetta.

### ART. 4 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

**4.1** Il Locatario prenderà in consegna l'Autoveicolo, munito dei relativi documenti di circolazione, presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato.

**4.2** Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per ritardi nella consegna dell'Autoveicolo o dei relativi documenti di circolazione e per inesattezze o errori rilevati in quest'ultimi.

**4.3** Le condizioni ed il funzionamento dell'Autoveicolo e la dotazione di accessori all'atto della consegna saranno documentati da un verbale di consegna sottoscritto dal Locatario e dal Venditore.

### ART. 5 - IMMATRICOLAZIONE

**5.1** L'immatricolazione dell'Autoveicolo verrà effettuata a spese e per conto del Locatario, il quale dovrà prontamente fornire al Locatore tutte le informazioni e la documentazione necessaria a tale fine.

**5.2** Il Locatario si impegna ad anticipare le spese di immatricolazione dell'Autoveicolo.

### ART. 6 - USO DEI VEICOLI - RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO

**6.1** Il Locatario si impegna ad utilizzare l'Autoveicolo usando la diligenza del buon padre di famiglia ed inoltre:

- a) a non sublocare o cedere a terzi a qualsiasi titolo l'Autoveicolo e ad impedire che sullo stesso vengano costituiti vincoli o gravami di sorta;
- b) a non utilizzare l'Autoveicolo per corse, gare o competizioni e comunque per scopi diversi da quello per cui è stato immatricolato;
- c) a rispettare tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano l'uso e la circolazione dei veicoli;

d) ad assicurarsi che l'Autoveicolo sia condotto esclusivamente da suoi familiari o dipendenti, muniti di una valida patente di guida;

e) a dotare l'Autoveicolo, a propria cura e spese, di tutti quegli accessori o dispositivi prescritti da norme di legge o regolamentari sulla sicurezza, la guida e l'inquinamento emanate successivamente alla consegna;

f) a non effettuare trasformazioni o adattamenti dell'Autoveicolo, senza il preventivo consenso scritto del Locatore;

g) a non esportare l'Autoveicolo senza il preventivo consenso scritto del Locatore, provvedendo a sua cura e spese, nel caso di consenso, ad ottenere la necessaria documentazione e copertura assicurativa;

h) a non cedere il contratto o alcuno degli obblighi o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

**6.2** Il Locatario consentirà inoltre al Locatore di effettuare verifiche sulle condizioni dell'Autoveicolo, sul suo stato d'uso ed efficienza e ogni altro esame o ispezione che il Locatore ritenga opportuno.

### ART. 7 - ASSICURAZIONE

**7.1** Il Locatario si obbliga ad assicurare l'Autoveicolo presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Locatore, contro rischi e con i massimali minimi seguenti:

a) Responsabilità Civile Terzi: massimale unico di Euro 2.500.000,00, con obbligo di estensione a tutti i paesi Europei;

b) Furto ed Incendio: per una somma pari al valore dell'auto-veicolo su strada.

**7.2** Le coperture assicurative decorreranno dal momento della consegna dell'Autoveicolo e sino alla restituzione ovvero al trasferimento di proprietà dello stesso.

**7.3** Il Locatario avrà l'obbligo di mantenere operanti le coperture assicurative e di munire obbligatoriamente l'Autoveicolo della Carta Verde per tutti i paesi in cui sia richiesta, rispettando scrupolosamente le scadenze dei premi.

**7.4** Le polizze dovranno essere vincolate a favore del Locatore come da testo unificato predisposto dall'ANIA per gli autoveicoli concessi in locazione. Copia delle stesse dovranno essere fornite al Locatore prima o contestualmente alla consegna dell'Autoveicolo.

**7.5** In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, come in ogni caso di interruzione o sospensione della copertura assicurativa, è facoltà del Locatore provvedere direttamente al ripristino della stessa, anche con diversa compagnia e con rivalsa nei confronti del Locatario.

**7.6** È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta, stipulare, per la durata della locazione tramite il Locatore - cui il Locatario conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 - una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto, integrabile anche con polizza Kasko. Il relativo premio sarà anticipato dal Locatore alla società di assicurazione e rimborsato dal Locatario con rate mensili comprensive degli interessi unitamente ai canoni di locazione finanziaria come meglio specificato alla PAG. 1. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione riportate in appendice alla presente richiesta di locazione e di accettarle integralmente. In caso di distruzione totale, furto dell'auto-veicolo o di risoluzione contrattuale, il Locatario sarà obbligato al pagamento, in favore del Locatore, del premio assicurativo sino alla scadenza dell'anno in corso al momento dell'evento,

ovvero alla corresponsione del rateo di premio anticipato dal Locatore e delle franchigie previste in caso di furto ed incendio, oltre alle imposte e alle spese necessarie per l'attivazione della copertura.

**7.7** È altresì facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 del Contratto, stipulare una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa alla responsabilità civile obbligatoria verso terzi con una compagnia di assicurazione previamente individuata e reperita dal Locatore. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione e del preventivo redatto dalla compagnia di assicurazione, di accettarle integralmente e di averne ricevuto copia. I premi d'assicurazione saranno anticipati dal Locatore alla compagnia assicuratrice per conto del Locatario e rimborsati unitamente ai canoni di locazione. Il contratto di assicurazione è stipulato direttamente tra il Locatario e la compagnia di assicurazione ed è totalmente autonomo, anche sotto il profilo causale, dal Contratto. In caso di risoluzione anticipata della polizza, per qualsivoglia motivo, il Richiedente, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, potrà chiedere alla compagnia assicuratrice e/o alla TFS il rimborso dei ratei del premio per il periodo non goduto. Resta inteso che rimane sul Locatario l'onere di inviare la formale e tempestiva lettera di disdetta nei termini di legge alla propria compagnia di assicurazione che, antecedentemente alla stipula del finanziamento, copra la responsabilità civile verso terzi. Il Locatore non è responsabile dei danni derivanti dal mancato o non tempestivo invio della disdetta. Ai sensi dell'art. 193 C.d.S. il Cliente è responsabile in caso di circolazione senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo mediante l'esercizio del diritto di opzione, il Locatario potrà richiedere la cessione del contratto di assicurazione, che verrà trasferito a beneficio del proprietario del veicolo, ovvero l'estinzione anticipata del medesimo; in quest'ultimo caso il contratto sarà annullato e la Compagnia di Assicurazione provvederà a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell'eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la vendita del veicolo.

#### **ART. 8 - SINISTRI**

**8.1** In caso di sinistro (parziale o totale), il Locatario che abbia aderito ad una polizza assicurativa tramite il Locatore, si dovrà attenere alle condizioni e procedure previste nell'appendice assicurativa che è parte integrante del Contratto; in ogni caso il Locatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione ed al Locatore a mezzo di lettera raccomandata a.r., preceduta da telegramma qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali o decessi e dovrà seguire, con la necessaria diligenza, la conseguente procedura assicurativa di liquidazione del danno.

**8.2** Il Locatore è sin d'ora legittimato dal Locatario a incassare il risarcimento dalla compagnia di assicurazione fermo restando che il Locatore verserà al Locatario gli indennizzi eventualmente liquidati dalla compagnia di assicurazione, dedotte le spese a tal fine sostenute e previa deduzione delle somme ancora dovute al Locatario al momento del sinistro (parziale o totale).

**8.3** Nel caso di sinistro totale dell'Autoveicolo (ad es. furto), dovuta a qualsiasi causa, anche non imputabile al Locatario, il Contratto si risolverà di diritto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento, una somma comprensiva:

- a) dei canoni di locazione non ancora scaduti alla data del sinistro o della perdita
- b) dei canoni scaduti e non ancora pagati;
- c) del prezzo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto di cui al successivo art. 15.

**8.4** Gli importi di cui ai paragrafi a) e c) saranno attualizzati al tasso ufficiale di riferimento pro tempore alla data del sinistro totale.

**8.5** Il "momento del sinistro totale" viene convenzionalmente fissato alla scadenza del primo canone successivo alla data del sinistro totale stesso (data di presentazione della denuncia presso le competenti Autorità di Polizia). Fino a tale data sarà pertanto dovuto il pagamento dei canoni di locazione.

**8.6** Il Locatario sarà inoltre obbligato ad espletare, a sua cura e spese, tutte le formalità conseguenti il furto del veicolo e necessarie per ottenere l'annotazione della perdita di possesso dello stesso o la demolizione al Pubblico Registro Automobilistico ed a provvedere al puntuale pagamento di ogni onere derivante dalla proprietà o dall'uso dell'Autoveicolo fino ad annotazione avvenuta, fornendone prova al Locatore a semplice richiesta.

**8.7** Il Locatario sarà responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione, al possesso e all'utilizzazione dell'Autoveicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative.

**8.8** Il Locatore avrà la facoltà di provvedere all'immediato pagamento di qualsiasi pena pecuniaria o sanzione amministrativa relativa a contestazioni ad esso pervenute, con diritto di rivalersi sul Locatario e di applicare un diritto amministrativo di Euro 10,00 oltre IVA per ogni pagamento.

**8.9** Il Locatario si obbliga a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio, anche se dipendente da caso fortuito o da forza maggiore e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi causate dalla detenzione, circolazione ed uso dell'Autoveicolo.

#### **ART. 9 - MANUTENZIONE - SERVIZI ACCESSORI**

**9.1** Il Locatario si obbliga a mantenere l'Autoveicolo in perfetto stato di efficienza meccanica e di carrozzeria e ad osservare le prescrizioni fornite in merito dal costruttore e sarà responsabile dell'anormale deterioramento di esso. È fatto divieto al Locatario di apportare modifiche all'Autoveicolo, salvo approvazione scritta del Locatore. Il Locatario rinuncia sin d'ora ad ogni indennità per i miglioramenti apportati sull'Autoveicolo restando essi acquisiti dal Locatario, in caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto.

**9.2** Il Locatario provvederà inoltre ad effettuare a proprie spese tutte le riparazioni necessarie durante il termine contrattuale, anche se i danni o guasti derivino da incidenti od eventi a lui non imputabili, avvalendosi esclusivamente, a tal fine, dei servizi della rete ufficiale dei concessionari Toyota; le operazioni di riparazione verranno effettuate dietro presentazione del certificato di garanzia dell'Autoveicolo, con le modalità e nei limiti ivi indicati.

**9.3** Il Locatario risponderà di ogni conseguenza derivante dal mancato assoggettamento dell'Autoveicolo ai controlli ed alle verifiche meccaniche periodiche prescritte dal costruttore nella documentazione accompagnante l'Autoveicolo.

**9.4** Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali vizi dell'Autoveicolo nei limiti di cui all'art. 1579 Cod. Civ., restando comunque obbligato a denunciarli per iscritto al Locatore, entro 10 giorni dalla loro constatazione.

**9.5** Il Locatario, in caso di sottoscrizione delle opzioni "Manutenzione", "Estensione di Garanzia", "Marchiatura dei Cristalli", e/o "Treno di Gomme" potrà usufruire dei suddetti servizi accessori, con onere incluso nei canoni di locazione e con facoltà da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1. Il Locatario, in caso di esercizio della facoltà prevista nel presente articolo e di accettazione della Richiesta, avrà diritto alle prestazioni di assistenza come previste dal programma dei servizi accessori. La TFS è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ai servizi accessori formalizzandosi il predetto rapporto tra Locatario e Venditore con la consegna del libretto ove sono contemplate le relative norme. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla TFS non potrà pertanto essere sospeso a causa di pretese del Locatario relative alla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni d'assistenza.

**ART. 10 - TUTELA DELLA PROPRIETÀ**

**10.1** Il Locatario si impegna a proteggere e tutelare il diritto di proprietà del Locatore sull'Autoveicolo.

**10.2** In caso di pignoramento, sequestro e perdita di possesso dell'Autoveicolo, il Locatario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Locatore, entro le 48 ore successive all'evento.

**ART. 11 - ONERI FISCALI E ADEMPIMENTI DI LEGGE**

**11.1** Saranno a carico del Locatario le spese per eventuale passaggio di proprietà a fine locazione oltre alle spese di volta richieste.

**11.2** I canoni di locazione ed ogni altro corrispettivo e/o addebito di cui al presente contratto saranno assoggettati ad IVA con emissione di regolari documenti contabili.

**11.3** La tassa automobilistica e ogni altro tributo o onere gravante sull'Autoveicolo, sull'uso e sulla circolazione dello stesso sono a carico del Locatario. Il Locatario autorizza il Locatore a provvedere al pagamento della tassa automobilistica e ad addebitarne il relativo importo al Locatario in occasione della scadenza del canone di locazione successivo al pagamento della suddetta tassa, unitamente alle spese amministrative come quantificate a PAG. 1 del presente Contratto.

**11.4** Ogni imposta o tributo inerente il Contratto di locazione sarà a carico del Locatario.

**ART. 12 - PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE**

**12.1** Il Locatario è obbligato a versare i canoni di locazione nella misura prevista ed alle scadenze indicate a PAG. 1, secondo le modalità stabilite dal Locatore.

**12.2** I pagamenti si considereranno effettuati alla data del versamento nel caso di utilizzo di conto corrente postale e alla data dell'accredito o ricevimento in ogni altro caso.

**12.3** Il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni o ridurre il loro ammontare nel caso di guasti, fermo macchina anche se prolungato, mancato ricevimento del contratto assicurativo o altri eventi che non gli consentano di utilizzare l'Autoveicolo.

**12.4** Eventuali contestazioni inerenti al presente rapporto non legittimeranno il Locatario a sospendere il pagamento delle somme dovute.

**12.5** Il Locatore si riserva la facoltà di addebitare la somma massima di Euro 3,50 + IVA a titolo di spese di incasso al Locatario ed agli eventuali coobbligati e/o garanti la somma di Euro 1,50 + IVA per ogni comunicazione periodica.

**12.6** È facoltà del Locatore richiedere al Locatario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, un deposito cauzionale infruttifero che sarà restituito 90 (novanta) giorni dopo il termine del Contratto in caso di mancato riscatto, a seguito di verifica dello stato dell'Autoveicolo, dedotte le eventuali spese previste dall'art. 16.

**ART. 13 - INTERESSI DI MORA, COSTI PER AZIONI DI RECUPERO E IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI**

**13.1** Ogni somma, compresi i canoni di locazione, a qualsiasi titolo dovuta, anche a seguito della risoluzione del Contratto, pagata in ritardo, produrrà automaticamente interessi di mora nella misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraia, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all'effetto soddisfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

**13.2** Gli interessi di mora sui canoni pagati in ritardo verranno conteggiati sull'importo dell'intero canone dovuto, comprensivo quindi della quota capitale, di eventuali oneri contrattuali e dell'IVA con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun canone sino al momento del saldo. È facoltà del Locatore imputare i pagamenti a sua insindacabile discrezione, anche in difformità ad eventuali imputazioni pretese dal Locatario ed anche in deroga agli artt. 1193

e seguenti del C.C., ed in particolare, nell'ipotesi di più contratti stipulati con lo stesso Locatario, scegliere il contratto cui imputare i pagamenti effettuati.

Il Locatore si riserva comunque in tutti i possibili casi di moro-

sità la facoltà di addebitare al Locatario moroso i costi sostenuti per eventuali azioni di recupero, nella misura forfettaria del 15% di ogni importo dovuto e con un minimo di Euro 26,00 (ventisei/00) oltre IVA per ogni azione.

**ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - RECESSO**

**14.1** Il Locatore avrà il diritto di considerare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, in caso di:

- a) mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Locatario;
- b) mancato ritiro dell'Autoveicolo da parte del Locatario;
- c) mancato tempestivo pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore;
- d) inadempimento degli obblighi relativi all'uso dell'Autoveicolo, alla copertura assicurativa, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle penalità per violazione delle norme relative alla guida ed alla circolazione dell'Autoveicolo.

**14.2** La risoluzione avverrà di diritto, a seguito di comunicazione del Locatore al Locatario di volersi avvalere della clausola risolutiva. Detta comunicazione dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata a.r. o con altro idoneo mezzo scritto.

**14.3** Costituiscono condizioni risolutive non concorrenti del Contratto ex artt. 1353 ss. Cod. Civ.:

- a) riduzione delle garanzie offerte dal Locatario e/o dai Suoi garanti, fallimento o apertura nei suoi confronti di una qualsiasi procedura concorsuale, cessazione dell'attività commerciale o vendita d'azienda, messa in liquidazione, cambiamento diretto od indiretto di controllo;
  - b) totale distruzione o perdita (furto) dell'Autoveicolo.
- 14.5** Nel caso di risoluzione, il Locatario sarà tenuto a riconsegnare - salvo il caso di cui all'art. 14.3 lettera b) - l'Autoveicolo, a proprie spese ed in normali condizioni d'uso, nel luogo indicato dal Locatore e quest'ultimo avrà il diritto:
- I) di trattenere l'importo dei canoni, anche anticipati da esso incassati;
  - II) al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti al momento della risoluzione;
  - III) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta dal Locatario;
  - IV) al pagamento dei canoni non ancora scaduti attualizzato al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione.

Dal valore come sopra determinato, nei casi di avvenuta restituzione del veicolo e una volta riconsegnato il veicolo in normale stato d'uso, sarà dedotto un importo pari all'80% del valore di quest'ultimo al netto di IVA così come risultante dalla pubblicazione "Eurotax Blu" relativa al mese di restituzione;

- V) al rimborso delle spese sostenute per il recupero e per le riparazioni necessarie a riportare l'Autoveicolo in condizioni normali di efficienza.

**14.6** Il mancato esercizio del diritto di risolvere il contratto, allorché nel corso del rapporto se ne siano verificate le relative condizioni, non costituirà e non potrà in ogni caso essere considerato quale rinuncia tacita all'esercizio del suddetto diritto; diritto di cui il Locatore potrà avvalersi in qualsiasi momento.

**14.7** Al Locatario è riconosciuto il diritto di estinguere anticipatamente il Contratto in qualsiasi momento, ma con contestuale esercizio dell'opzione di acquisto dell'Autoveicolo ai sensi del successivo Articolo 15, esercitabile mediante comunicazione scritta al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r.: in tale caso il Locatario sarà tenuto a corrispondere, a titolo di corrispettivo per l'estinzione anticipata, oltre ai canoni scaduti ed eventualmente impagati con i relativi interessi di mora, la somma dei canoni a scadere, dei canoni assicurativi dovuti per l'annualità in corso e l'importo contrattualmente previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. La somma complessiva dovuta, esclusi i canoni scaduti ed impagati,

sarà aggiornata al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L'operazione sarà assoggettata a IVA.

**14.8** Qualora il diritto di cui sopra venga esercitato durante gli ultimi sei mesi di durata del Contratto, il Locatario dovrà corrispondere le somme di cui al precedente paragrafo senza alcuna aggiornamento e senza diritto a sconti o abbuoni. Anche in caso di estinzione anticipata o di risoluzione, le spese di istruttoria resteranno acquisite al Locatore.

#### **ART. 15 - OPZIONE DI ACQUISTO**

**15.1** Alla scadenza del presente contratto, viene riconosciuta al Locatario un'opzione per l'acquisto dell'Autoveicolo secondo quanto previsto nel presente articolo ed al prezzo indicato a PAG. 1. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato facendo pervenire al Locatore lettera raccomandata a.r. che identifichi chiaramente l'Autoveicolo, almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto. A tale comunicazione dovrà essere allegata la documentazione necessaria all'espletamento delle formalità richieste ed un assegno circolare non trasferibile intestato al Locatore e/o bonifico bancario per un importo comprensivo del prezzo di acquisto (oltre IVA), delle eventuali imposte, spese ed oneri di vendita e di voltura al P.R.A. e di ogni altra somma dovuta dal Locatario al Locatore.

**15.2** L'opzione non potrà essere esercitata qualora il Locatario non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, dandone prova documentale.

**15.3** Il Locatore si riserva, a sua totale discrezione, la facoltà di concedere il finanziamento e/o la dilazione del pagamento dell'importo di cui al precedente art. 15.1.

#### **ART. 16 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO - DETERMINAZIONE DEI DANNI**

**16.1** Qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15, il Locatario dovrà riconsegnare l'Autoveicolo entro il giorno di scadenza della locazione in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso previsto, presso la sede del Venditore o in altro luogo indicato dal Locatore.

**16.2** Le condizioni dell'Autoveicolo saranno constatate mediante firma congiunta del verbale di riconsegna da parte dei rappresentanti del Locatore e del Locatario.

**16.3** Il Locatario dovrà inoltre rimborsare al Locatore il costo delle eventuali operazioni di recupero e di ripristino dell'Autoveicolo nel normale stato di efficienza meccanica e di carrozzeria, oltre ai danni derivanti da eventuale usura straordinaria e all'importo dovuto per le eccedenze chilometriche.

**16.4** Per la determinazione dei danni derivanti dall'usura straordinaria, il Locatario accetta sin d'ora che l'importo venga determinato a cura di un soggetto terzo, nominato dal Locatore e iscritto all'Albo dei Periti; il Locatore e il Locatario convengono pertanto di attenersi alla suddetta stima ai fini del calcolo dei rimborsi di cui al precedente art. 16.3.

**16.5** Per la determinazione delle eccedenze chilometriche verranno conteggiati i chilometri in esubero rispetto al totale

indicato a PAG. 1 del Contratto applicando la formula ivi prevista. In caso di anomalia di funzionamento del contachilometri, al fine di determinare se sia dovuto il corrispettivo per le eccedenze, il chilometraggio effettivo verrà convenzionalmente determinato su base presuntiva, tenendo conto dei chilometri effettivi rilevati nell'ultimo controllo del Venditore.

**16.6** In caso di ritardata restituzione dell'Autoveicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale, pari ad un quindicesimo del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo.

**16.7** Il Locatario prende atto che la mancata restituzione dell'Autoveicolo nei termini contrattualmente previsti potrà configurare la fattispecie del reato previsto dall'art. 646 C.P.

#### **ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

**17.1** Il Locatario non potrà cedere il contratto o alcuna delle obbligazioni con esso assunte senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

**17.2** Tutti gli adempimenti derivanti da eventuali variazioni che possa essere necessario apportare ai documenti dell'Autoveicolo saranno a cura e carico del Locatario.

**17.3** Il Locatore potrà cedere parzialmente o totalmente i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal contratto dandone comunicazione al Locatario ai sensi di legge.

#### **ART. 18 - FORO CONVENZIONALE**

**18.1** Il contratto è regolato dalla legge italiana; le parti espressamente convengono che - salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi degli artt. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") - qualora la TFS sia convenuta in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro di Roma; qualora invece la TFS si faccia attrice in giudizio, potrà a sua discrezione adire il Foro di Roma, oppure il Foro del domicilio del convenuto.

**18.2** Il Cliente può contestare alla TFS comportamenti od omissioni presentando un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, a: Toyota Financial Services (UK) PLC - Ufficio Reclami - Via Umberto Saba, 11 - 00144 Roma; Mail: [ufficioreclami@it.toyota-fs.com](mailto:ufficioreclami@it.toyota-fs.com). La TFS è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

#### **INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai sensi del Codice della Privacy, la Toyota Financial Services (UK) PLC, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni sull'utilizzo di dati personali, contenuti nella Informativa allegata al presente contratto e visibile sul sito: [www.toyota-fs.it](http://www.toyota-fs.it).



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le parti convengono di inserire il seguente estratto delle Condizioni di Assicurazione, in un'apposita appendice che costituirà parte integrante della richiesta di locazione finanziaria. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione, sarà depositato presso la sede italiana di Toyota Financial Services (UK) PLC – Via Umberto Saba, 11 – Roma.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - ASSICURATO/LOCATARIO

(ai sensi dell'art.185 del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209)

#### A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata la Compagnia o Società), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese, come tale vigilata dalla Financial Services Authority, con sede a Londra (Regno Unito) 5th Floor - 11 Old Jewry. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all'elenco delle Imprese Vigilata da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.

#### B) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

##### LEGISLAZIONE APPLICABILE

**Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.** Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la Compagnia indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

##### RECLAMI

*Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana Roma 00144 in via Umberto Saba 11 ufficio "Customer Care" oppure via fax al numero 06.54898553 o, infine, via e-mail a servizio.clienti@toyota-insurance.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.*

##### TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

**Si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato/ Locatario sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

##### DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

*La polizza decorre dalle ore 24 della data indicata nel contratto di assicurazione e specificata nella lettera di benvenuto ("welcome letter") inviata da Toyota Financial Services e si estingue alle ore 24 della data indicata quale scadenza della copertura, senza obbligo di disdetta.*

### DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel testo si intende per:

#### ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

#### CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.

#### CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto assicurativo, i.e. Toyota Financial Services (UK) PLC

#### DANNO PARZIALE

Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.

#### DANNO TOTALE

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.

#### ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.

#### FRANCHIGIA

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato/Locatario.

#### FURTO

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

#### INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma

#### INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.

#### LIQUIDAZIONE

Procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo ed a determinare l'importo pagabile.

#### MINIMO DI SCOPERTO

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione di uno scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato/Locatario.

#### ORGANIZZATO

Filiale, Concessionaria, nonché Officine e Carrozzerie autorizzate dal Contraente e/o dall'intermediario assicurativo.

#### PARTI

Il Contraente e la Società.

#### POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

#### P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico

#### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte e di oneri di legge.

**PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)**

Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RAPINA**

Reato previsto dall'Art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a se od a altri un ingiusto profitto.

**RELITTO**

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**RESIDENZA**

Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

**RIMPIAZZO**

Veicolo nuovo: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica.

Veicolo usato: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato/Locatario per ogni sinistro.

**SCOPPIO**

Reperito dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

La Società AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana Roma 00144 in via Umberto Saba 11

**VALORE A NUOVO**

E' il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

**VALORE ASSICURATO**

E' il valore dichiarato in polizza e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

**VALORE COMMERCIALE**

E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote nel listino Quotazioni Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax Giallo per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino di Quattroruote.

**VALORE DICHIARATO**

E' il valore che il Contraente attribuisce al veicolo ed indicato in polizza e nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria, comprensivo di eventuali accessori di serie. Sono inclusi, sempre che compresi nella somma assicurata, anche gli accessori non di serie, specificatamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo.

**VEICOLO**

Il veicolo a motore assicurato.

Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

**VEICOLO NUOVO**

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni che non abbia subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria

**VEICOLO USATO**

Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà oltre la prima immatricolazione alla Concessionaria.

**CONDIZIONI GENERALI**

**Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato/Locatario sono evidenziate in corsivo.**

*Non sono assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione dei modelli Toyota Prius e Avensis) o adibiti a noleggio con o senza conducente.*

**ESTENSIONE TERRITORIALE**

1. *L'Assicurazione – salvo i casi disciplinati al successivo comma 2 – è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.*

2. *La Garanzia Assistenza opera sull'intero territorio europeo.*

**CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE**

La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito "TIM"). Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

**IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti posso recedere con preavviso di 30 giorni dall'assicurazione. Su caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

**NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE****DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

*Il Contraente o l'Assicurato/Locatario devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.*

**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.

**VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della

sede legale del proprietario del veicolo. L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla società del cambiamento di residenza del proprietario intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del punto LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni di Assicurazione.

## TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

**A) In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente/Assicurato** è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia.

Nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e delle spese amministrative, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria. Il contratto pertanto verrà annullato dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto.

**B) In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art.103 Codice della Strada)**, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dal momento della consegna della documentazione suindicata. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria. Il contratto pertanto verrà annullato dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto.

## CESSAZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI FURTO TOTALE

In caso di furto di veicolo assicurato il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Compagnia secondo quanto disposto dalla Condizione **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**.

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data di resa denuncia alle Autorità. La compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della **quota parte relativa al Furto**, in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e dei contributi, alla data di annullamento del contratto. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

## GARANZIE ASSICURATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei pacchetti assicurativi sotto elencati che siano richiamati espressamente in polizza.

## PACCHETTO VERDE

### A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

### B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

## PACCHETTO BLU

### A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

### B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

### C) ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI

– Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;  
– Tumulti popolari, scioperi, sommosse;

### D) CALAMITÀ NATURALI

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.

### E) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici) delimitanti l'abitacolo del veicolo. Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, l'indennizzo non sarà superiore al 10% del valore assicurato con il massimo di euro 550,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato fino a euro 25.000,00 e euro 750,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato superiore a euro 25.000,00.

### F) GARANZIE SPECIALI

#### 1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Furto, Rapina ed Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dalle Autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

#### 2. Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi.

In caso di sottrazione o smarrimento di chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Locatario per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

#### 3. Garanzie spese di immatricolazione

In caso di Incendio Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia rimborserà fino ad un massimo di euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Locatario al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in rimpiazzo di quello assicurato.

#### 4. Garanzia tassa di proprietà

In caso di Incendio Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia corrisponderà all'Assicurato/Locatario un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

#### 5. Danni causati dal trasporto di vittime della strada.

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 516,00 per anno e per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

#### 6. Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni

In caso di Furto, Rapina ed Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione del danno.

L'esborso massimo della Società per le Garanzie Speciali non potrà essere superiore a Euro 516,00 complessivi per sinistro.

**GARANZIE ACCESSORIE (valide solo se espressamente richiamate e con esclusione delle autovetture adibite a scuola guida)**

#### **KASKO**

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

#### **COLLISIONE**

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.

#### **MINI KASKO**

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione sino alla concorrenza euro 2.000,00 per sinistro con un limite massimo di euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato nella sezione Scoperti e franchigie.

#### **MINICOLLISIONE**

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione del veicolo sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro - con un limite di euro 4.000,00 per anno assicurativo - e con applicazione di una franchigia come dettagliato nella sezione Scoperti e franchigie.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **VALORE ASSICURATO**

*Il valore assicurato deve corrispondere:*

1. per i Veicoli Nuovi: al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria compresi gli accessori/optional, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi.

*Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l'acquirente è in grado di recuperare detta imposta.*

2. per i veicoli usati: al valore dichiarato dal cliente ed inserito in polizza, riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria. Tale valore non dovrà mai in alcun caso essere inferiore al valore commerciale (come da definizione di polizza) ne superiore al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura relativa alla compravendita del vettura usata.

*Non potranno essere assicurabili con la presente convenzione quei veicoli che, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, abbiano superato gli 8 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore a euro 4.000,00.*

### **SCOPERTI E FRANCHIGIE**

**Garanzie incluse nei Pacchetti Verde, Blu e Garanzia speciale Kasko e Collisione.**

#### **Danno Totale e conseguente rimpiazzo**

La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

#### **Danno totale senza rimpiazzo**

la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;

#### **Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzatoro:**

a) garanzie Furto, Incendio/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 200,00;

b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 200,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

c) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 250,00;

#### **Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatoro:**

d) garanzie Furto, Incendio/Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali /Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

e) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 500,00.

*I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti e franchigie.*

*Relativamente alle vetture Toyota Prius e Avensis ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono così modificati:*

#### **Danno Totale e conseguente rimpiazzo**

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per le vetture immatricolate nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

#### **Danno totale senza rimpiazzo**

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per le vetture immatricolate nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%

#### **Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzatoro:**

a) garanzie Furto, Incendio/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 750,00;

b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 750,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

c) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 750,00;

#### **Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatoro:**

e) garanzie Furto, Incendio/Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo Euro 1.000,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

f) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% col minimo di Euro 1.000,00.

**Garanzia speciale MiniKasko e MiniCollision.**

Riparazione effettuate presso un organizzatore: franchigia euro 300,00 per i veicoli immatricolati nelle province di AG - AV - BN - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - KR - ME - NA - PA - RC - RG - SA - SR - TP - VV. Franchigia Euro 250,00 per i veicoli immatricolati nelle restanti province.

Riparazione non effettuate presso un organizzatore: franchigia Euro 500,00

Esclusivamente per i danni da mini Kasko e minicollisione il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in Rete

**DANNI ESCLUSI**

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;
3. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
4. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
5. dolo dell'Assicurato/Locatario e dei suoi familiari conviventi;
6. colpa grave dell'Assicurato/Locatario e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione, Mini Kasko, Mini Collision), se prevista. Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, Mini Kasko o Mini Collision, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:
7. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
8. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
9. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
10. cagionati da operazioni di carico e scarico;
11. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
12. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

**LIQUIDAZIONE DEI DANNI****OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato/Locatario, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:

a) darne avviso alla Centrale Operativa della Toyota Insurance Management Ltd, Numero Verde 800894046 o indirizzo mail [sinistri@toyota-insurance.it](mailto:sinistri@toyota-insurance.it) - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo.

L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;

b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi da Furto, Rapina, Incendio, Atti vandalici, eventi socio politici sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd ; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo

(danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;

c) in caso di danno totale presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:

**al momento della denuncia:**

1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
  2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
- successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:**
3. copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo;
  4. dichiarazione firmata di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
  5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo;
  - o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
  6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
  7. procura a vendere a favore della Società AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd.;
  8. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato/Locatario in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
  9. eventuale copia del contratto di finanziamento/locazione finanziaria;
  10. copia della fattura del nuovo veicolo emessa da Toyota Motor Italia al Concessionario;

**entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:**

11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo;
12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.
14. Copia della fattura di acquisto del veicolo di rimpiazzo emessa dal Dealer al cliente.

In caso di sinistro, verificatosi all'estero, l'Assicurato/Locatario deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b.)

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato/Locatario o persona da lui designata.

**DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Fermo il disposto di cui al punto VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

**I) DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO**

1. in caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% di deprezzamento	0	30%	40%	50%	55%
Valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	70%	60%	50%	45%

In caso di veicoli di età superiore a 5 anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

**2. in caso di veicolo usato, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:**

Giorni trascorsi dalla prima Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% di deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
Valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	90%	80%	70%	60%

**Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).**

## II) DANNO PARZIALE

Si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

*Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede.*

Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; l'Assicurato/Locatario avrà quindi la facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso.

*La Società non risponde:*

- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;*
- delle spese di ricovero, salvo quanto previsto dalla condizione F) Garanzie speciali;*
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.*

## PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

### A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato/Locatario optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo.

### B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

*In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente al Contraente. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione – per presa conoscenza ed accettazione – dell'atto di transazione anche da parte dell'Assicurato/Locatario.*

### C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO

L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza tener conto dell'eventuale deprezzamento dovuto all'età delle parti sostituite con eccezione dei ricambi soggetti ad usura (esempio: ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi freni ed accessori non di serie).

*L'Assicurato/Locatario, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all'Organizzato l'importo relativo alla franchigia di cui al punto SCOPERTI E FRANCHIGIE, nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'Assicurato/Locatario sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.*

### D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE

*L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto SCOPERTI E FRANCHIGIE, verrà pagato direttamente all'Assicurato/Locatario previa autorizzazione del Contraente.*

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse; in caso di rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

### LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE

*La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro:*

- il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto VALORE ASSICURATO, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;*
- la residenza dell'Assicurato/Locatario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.*

### OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

*L'Assicurato/Locatario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.*

### RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

*In caso di recupero del veicolo a seguito dell'indennizzo, l'Assicurato/Locatario deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L'Assicurato/Locatario è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.*

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo: – e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali (ove indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;

– e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all'Assicurato/Locatario l'opzione di mantenere la proprietà del veicolo, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

### RELITTI

*Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato/Locatario dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.*

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI Mod. 10070**

*Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.*

### **NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008.

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

La copertura assicurativa è emessa da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Compagnia EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### LEGGE APPLICABILE

Il Contraente ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana.

#### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e. mail: [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

### **INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
  - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);

b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;

b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;

c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;

d. al Contraente **AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd** ed a **Toyota Insurance Management Ltd**;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: **Europ Assistance Italia S.p.A.** - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

### **DEFINIZIONI GENERALI**

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Contraente:** **AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd** con sede in **Via Umberto Saba n. 11, 00144 Roma (IT)**, che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

**Europ Assistance:** Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

**Premio:** la somma dovuta ad Europ Assistance.

**Sinistro:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con

l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

## **NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE**

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

### **Art. 2. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

**Art. 3. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE**  
**Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.**

### **Art. 4. TERMINI DI PRESCRIZIONE**

**Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.**

### **Art. 5. VALUTA DI PAGAMENTO**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

## **SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Incendio:** la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

**Rete di assistenza:** Rete Assistenziale Toyota, Lexus e Daihatsu.

**Veicolo:** Veicoli nuovi di marca Toyota, Lexus e Daihatsu e Veicoli usati di marca Toyota, Lexus, Daihatsu e multimarca acquistati presso la rete di vendita ufficiale Toyota, Lexus e Daihatsu in Italia, immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg.

**Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:**

- **adibiti al trasporto pubblico, ad autonoleggio, auto-scuole, autoambulanze**
- **esportati e reimmatricolati all'estero**
- **venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art. 6. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

il conducente del veicolo come sopra meglio definito.

#### **Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo

"Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.

Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.

## **PRESTAZIONI**

### **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:

- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus o Daihatsu,
- della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca; o fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.

#### **Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogo del fermo.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- **il costo degli eventuali pezzi di ricambio;**
- **il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina/ carrozzeria di destinazione;**
- **le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all'interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.**

### **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di **furto totale**, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di **1400 cc di cilindrata**, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

#### **Massimale:**

- In caso di **incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto** Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

- In caso di **furto totale** Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, **per un massimo di 30 giorni consecutivi.**

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- **i casi di immobilizzo del rimorchio;**
- **i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**

- **le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra-ghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;**
- **la penalità risarcitoria danni e furto;**
- **i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.**

#### **RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO (prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)**

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

#### **Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.

#### **Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, **fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.**

#### **Art. 9. ESCLUSIONI**

**Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;**
- c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;**
- f) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;**
- g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e**

**di allucinogeni.**

**Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".**

#### **Art. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

#### **Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate.

#### **Art. 12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

#### **COME RICHIEDERE ASSISTENZA**

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:**

- per chiamate nazionali numero verde **800 06.63.48** od al numero **02.58.24.55.07**
- per chiamate dall'Estero: **+39. 02.58.24.55.07**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTAN-CE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/ garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.**

**Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841**

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 Trattamento per Finalità ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

### 1. DEFINIZIONI

**a) dati personali:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

**b) dati sensibili:** dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante;

**c) dati identificativi:** dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato;

**d) dato giudiziario:** dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p.

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le Società 'Toyota Insurance Management Ltd.' (di seguito, "TIM") e 'AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd.' (di seguito, "AIOI") per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire o già detengono dati personali che la riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni per le quali operiamo quali autonome titolari nell'ambito del trattamento per finalità assicurative.

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue controllate e partecipate. Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa. L'elenco di tali soggetti terzi è contenuto in una lista disponibile a richiesta.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario cen-

trale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

### 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati da TIM e AIOI solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività TIM e AIOI utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti ivi indicati.

### 4. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### 7. RESPONSABILE PRIVACY

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è l'Avv. Daniele Bello, domiciliato per la carica in Roma, Via Umberto Saba n. 11.